



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Provincia di Benevento

Piazza Municipio n.1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn)
PEC: sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it

ORDINANZA n. 97 del 12.8 SET 2020

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato per ulteriore sei mesi con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (GU n. 128 del 19.05.2020 - Suppl. Ordinario n.21);

VISTA la copiosa normativa a riguardo emanata con disposizioni legislative con i decreti del P.C.M. con ordinanze ministeriali e del Presidente della G.R.C.;

CONSIDERATO in particolare che:

-l'art. 1 del decreto legge n. 33 del 2020, dispone "(omissis) 8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis);

-che il DPCM dell'11 giugno 2020 all'art. 3, comma 2 prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie (omissis) in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

-la circolare del Ministero dell'interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, a 19 chiarisce che "nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

RILEVATO che l'epidemia da Covid-19 non risulta completamente debellata anche nella Regione Campania, come dimostrano i focolai recentemente sviluppatasi e alcuni dei quali tuttora in atto;

RITENUTO che:

-una recrudescenza nella diffusione del virus imporrebbe inevitabilmente l'adozione di stringenti misure di isolamento e blocco (lockdown), con gravissime e irreversibili ripercussioni sul tessuto socio-economico cittadino;

-per tale motivo la cittadinanza, in chiave preventiva, è tenuta alla stretta osservanza di comportamenti responsabili scongiurando le occasioni di contatto e mantenendo un attento stato di allerta anche attraverso un corretto impiego delle mascherine facciali;

CONSIDERATO inoltre:

- che il fenomeno degli assembramenti si presenta con particolare evidenza nei luoghi, nei giorni e negli orari della cosiddetta movida;

RITENUTO pertanto indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, anche imponendo limitazioni, sia pure modeste, nei comportamenti individuali;

VISTI i DPCM e i DD.LL. vigenti in materia di Covid-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania vigenti, con particolare riferimento all'Ordinanza n. 72/2020;

VISTO il TUEL 267/2000;

ORDINA

-ai titolari di esercizi pubblici , anche di natura temporanea e ambulante, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai circoli privati e agli organizzatori di manifestazioni in luogo pubblico siti sul territorio cittadino, dal12 8 SET 2020....., la cessazione delle rispettive attività nei seguenti giorni ed orari:

*dal lunedì al giovedì alle ore 24:00;

*il venerdì, il sabato, la domenica e i giorni prefestivi e festivi alle ore 01:00 del giorno successivo;

-è fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente i DPI (mascherine);

-le disposizioni di cui sopra decorrono dalla data odierna e fino alla loro revoca o modifica da adottarsi con Ordinanza Sindacale in relazione all'andamento della curva epidemiologica e dei comportamenti individuali;

AVVERTE

- che, pur facendosi affidamento sul senso di responsabilità della cittadinanza nella spontanea adesione alle misure di cui sopra, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dalla Legge, fatte salve le più gravi sanzioni previste da norme di legge o di regolamento;

- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di San Giorgio del Sannio (Bn), nonché sul sito istituzionale www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it ;
- comunicata al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura di Benevento, alla Stazione Carabinieri e alla Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio (Bn).

IL SINDACO

Prof. Mario Pepe



Mario Pepe